

Sono ormai passati anni dalla Legge n.2 del 2005 della Regione Lombardia ciononostante molte persone sono tuttora dubbiose circa la possibilità di esercitare liberamente la professione di operatore nel campo delle discipline Bionaturali.

La nostra Scuola di Tuina e Qigong opera a Brescia dal 2000 e molti dei nostri allievi operano come Operatori Tuina da molti anni.

Pubblichiamo quindi queste note provenienti da "Shiatsu News" con l'augurio che possano contribuire ulteriormente a chiarire la situazione.

"Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la **Legge 14 gennaio 2013, n. 4: "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"**.

Unico obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una "professione non organizzata" deve contraddistinguere la propria attività, **in ogni documento e rapporto scritto** con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, **su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:**

**"Operatore Tuina – libera professione di cui alla legge 4/2013".**

Ai fini della presente legge, per "professione non organizzata in ordini o collegi", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Scorrendo il testo della legge appare evidente che esso vuole tutelare i diritti dei consumatori, ma, di fatto, viene a riconoscere ed a regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Pertanto, in tutti i rapporti tra gli Enti pubblici ed il lavoratore autonomo-operatore non potrà più essere invocata la *vacatio legis*, ora la legge c'è.

Così come le leggi regionali relative alla regolamentazione di queste attività professionali, non potranno più essere dichiarate incostituzionali perché l'individuazione delle professioni è riservata allo Stato.

La legge dà rilevanza all'attività delle varie associazioni professionali, stabilendo fra l'altro che le stesse, in possesso dei requisiti richiesti, vengono inserite in apposito elenco del Ministero dello sviluppo. Le associazioni possono riunirsi in forma aggregative, promuovere la costituzione di comitati ai fini delle normative UNI, definire i requisiti qualificanti della professione, attestare all'utente il possesso dei requisiti da parte del professionista, ecc... Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui

all'articolo 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

Va tenuto presente in ogni caso quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1:

- **L'esercizio della professione è libero** e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e dello specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Pertanto, il professionista non necessariamente deve essere iscritto ad un'associazione, ed in buona sostanza l'esercizio della professione è libero, come lo è stato sinora.”

Da Shiatsu-News n. 40/2013

Savina Bonino, Renzo Chiampo